

Giurisprudenza

**Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|16 ottobre
2020| n. 28822**

Data udienza 30 settembre 2020

Integrale

**Peculato d'uso - Uso dell'auto per ragioni di
servizio - Raggiungimento di esercizi
commerciali a fini personali - Distrazione del
bene dalla sua destinazione e interruzione del
pubblico servizio - Dimostrazione - Necessità**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. - Presidente

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M. presso il Tribunale di Genova;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Ricciarelli;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/5/2020 il Tribunale di Genova, accogliendo l'appello di (OMISSIS), assistente scelto della Polizia municipale di Massa, ha revocato per mancanza di gravita' indiziaria la misura interdittiva della sospensione dal servizio, applicata al predetto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Massa in data 9/3/2020 per i reati di peculato d'uso e di falso ideologico in relazione all'utilizzo per ragioni private dell'auto di servizio e alla attestazione nei rapporti di servizio dello svolgimento nell'orario di servizio dell'attivita' lavorativa indicata, ivi omettendosi il riferimento alla sospensione del servizio per occuparsi di incombenze personali.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Massa.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'[articolo 314 c.p.](#)

Il Tribunale aveva escluso che fosse emersa la deviazione nell'uso della vettura rispetto al tragitto funzionale all'adempimento del servizio con sottrazione del bene agli scopi istituzionali.

Il P.M. ricorrente contesta l'assunto che gravasse sull'accusa la prova della deviazione del percorso, essendo stato dimostrato l'utilizzo per fini privati.

In ogni caso la tesi dell'abbandono del servizio era irrilevante, in quanto nei casi oggetto di contestazione il ricorrente non doveva occuparsi del territorio ma doveva svolgere attivita' diversa, cioe' procedere a notifiche e accertamenti anagrafici, cosicche' il percorso stabilito era il tragitto tra i luoghi di residenza.

Era illogica l'affermazione circa la mancanza di prova della deviazione a fronte di quanto emergente dagli ordini di servizio.

Violava la norma penale l'assunto che solo l'abbandono del percorso determinasse sottrazione della vettura, da valutarsi in concreto in relazione al tipo di servizio.

Inoltre, era da escludersi che si fosse trattato di condotte istantanee ed episodiche, in quanto le stesse erano emerse in piu' occasioni e avevano verosimilmente carattere sistematico e in quanto in due circostanze le attivita' private si erano protratte per piu' di un'ora.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'[articolo 479 c.p.](#)

Il Tribunale aveva affermato che il ricorrente in conformita' con le modalita' di compilazione aveva riportato le pratiche eseguite, senza che fosse stata lamentata dall'Amministrazione la compromissione della corretta e regolare funzionalita' dell'atto.

Senonche' il pubblico ufficiale aveva attestato l'ininterrotto svolgimento del servizio senza dar conto della sospensione del servizio. Si trattava dunque di falso per omissione, idoneo ad incidere anche sul pagamento della retribuzione.

D'altro canto, il rapporto di servizio aveva una duplice finalita', cioe' di documentare le ore di lavoro e di documentare le attivita' espletate, relativamente a queste ultime avendo natura di atto pubblico, destinata a riverberarsi all'esterno e al di la' del rapporto di lavoro, e non potendosi dunque scindere le attestazioni in ragione di una diversa rilevanza.

Era inoltre privo di significato il riferimento alla mancanza di lamentele dell'amministrazione, non comprendendosi in quali forme le stesse avrebbero dovuto formularsi, mentre, quanto alla funzionalita' dell'atto, l'omessa attestazione aveva determinato un integrale pagamento della retribuzione.

Ne' avrebbe potuto prospettarsi una causa di non punibilita' in relazione al principio nemo tenetur se detegere, a fronte dell'esigenza di occultare il reato di peculato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' nel suo complesso infondato.

2. Quanto all'ipotesi di peculato d'uso, deve rilevarsi che il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilita' di individuare nella condotta una appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all'ente proprietario, cio' che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso.

2.1. Orbene, relativamente ai vari episodi - salvo quelli del (OMISSIS), per come ricostruiti sulla base di una diretta osservazione- non e' stato invero dimostrato ne' prospettato che il veicolo fosse stato distolto dall'effettiva finalita' di servizio in relazione al mero fatto che il ricorrente si fosse recato al bar o in panetteria o in un centro commerciale: in particolare non e' stato dato conto del fatto che il ricorrente non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo; ma nel contempo non e' stato prospettato, se non in termini meramente astratti, che nelle fasi della permanenza del ricorrente negli esercizi commerciali indicati, il veicolo fosse destinato a diverso servizio con conseguente aggravio sul piano funzionale.

2.2. Relativamente ai due episodi del (OMISSIS), in occasione dei quali e' stato attestato che il ricorrente si era allontanato dall'ufficio per recarsi in un centro commerciale e in una farmacia nonche' in un bar-caffetteria e in un negozio di vini, per poi far rientro in ufficio, la stessa ricostruzione della vicenda da parte dei Giudici di merito implica che il bene fosse stato ab origine impropriamente utilizzato e funzionalmente destinato ad un utilizzo privato, diverso da quello che fisiologicamente avrebbe dovuto avere: ma deve rimarcarsi che ai fini della configurabilita' del reato occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalita' dell'ufficio (Sez. U. n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255296), mentre nel caso in esame i Giudici di merito hanno escluso che siffatti presupposti siano configurabili (dovendosi aver riguardo anche al consumo di carburante e all'usura

del mezzo: sul punto Sez. 6, n. 14040 del 29/1/2015, Soardi, Rv. 262974) e non risultano dedotti elementi idonei a sovvertire tale valutazione.

3. Relativamente al secondo motivo, concernente le ipotesi di falso ideologico, il Tribunale ha osservato che il (OMISSIS) aveva compilato i fogli di servizio in conformita' di modalita' tipiche, riportando con indicazione di numero e nome del destinatario le pratiche eseguite durante il turno.

A fronte di cio' il P.M. ricorrente ha prospettato che sarebbe stato configurabile un falso per omissione non giustificabile, avuto riguardo alla qualita' di atti pubblici dei rapporti di servizio.

Sta di fatto che nel caso di specie non e' stato dedotto che sia stato falsamente rappresentato il pubblico servizio svolto, con ricadute su un servizio coinvolgente soggetti esterni all'amministrazione (come invece rilevato nel caso esaminato da Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Franzoni, Rv. 262649, che ha applicato i principi affermati da Sez. 5, n. 19 del 13/11/2009, dep. 2010, Rovelli, Rv. 245732), cosicche' l'omesso riferimento ai periodi di tempo nei quali il soggetto ha svolto attivita' inerenti alla sfera privata, comunque esulanti dal servizio, risulta assorbito e privo di qualsivoglia rilevanza esterna di rilievo pubblicistico, rientrando esclusivamente nella sfera di operativita' del rapporto di lavoro e non potendo dunque essere preso di per se' in considerazione ai fini della configurabilita' del delitto di falso ideologico (puo' farsi richiamo a principi consolidati: Sez, U. n. 15983 del 11/4/2006, Sepe, Rv. 233423; Sez. 6, n. 52207 del 16/10/2018, Tesoro, Rv. 274293).

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.